

Convegno *Verso il nuovo diritto societario. Dubbi ed attese, Firenze, 16 novembre 2002*

1

Intervento del

Prof. Pier Giovanni Marzili .

1. INTRODUZIONE

Mi propongo di esporre alcune rapide notazioni tecniche sulla evoluzione del controllo societario e sui caratteri che esso assume nelle nuove configurazioni, recate dai decreti oggetto del convegno odierno.

Dico subito che, a mio parere, i decreti in discorso cambiano in meglio il controllo societario, ne ampliano sensibilmente il campo d'azione e delineano nuovi contenuti dell'attività di revisione, compresi nell'area del controllo sulla "corretta amministrazione".

Nel corso della mia breve esposizione mi soffermerò in particolare su alcuni di questi nuovi contenuti, sottolineando le peculiari competenze tecniche che, in sostanza, si richiedono ai soggetti cui l'attività di controllo è demandata.

2. CENNI SULLA EVOLUZIONE DEL CONTROLLO SOCIETARIO

Nel corso degli ultimi venti anni, l'elaborazione giurisprudenziale, le innovazioni apportate dalle norme e dai regolamenti, le responsabilità ed i compiti nuovi assegnati ai sindaci dagli organismi pubblici di vigilanza, hanno determinato in sostanza l'abbandono della figura del revisore degli anni '30 che, con intuito e fantasia, si dedicava a scoprire le frodi contabili.

La crescente complessità dei sistemi informativi e le frodi contabili sempre più sofisticate (il caso Enron è al riguardo emblematico) hanno indubbiamente concorso a tale abbandono.

In altre parole, appare definitivamente superato il revisore degli anni '30, di cui Eugenio Greco, ragioniere e docente alla Bocconi, parlava nel suo libro "Scritti e scherzi di ragioneria professionale", raccontando la scoperta, in una compagnia di assicurazione, del conto "Evelina de Puitter" (l'anagramma di Perdite eventuali): un conto dell'attivo patrimoniale, nel quale si giravano e si accumulavano perdite occultate, scoperte dal revisore grazie ad una felice intuizione e ad un paziente lavoro di indagine contabile.

Nel corso degli anni, come ho accennato, le funzioni di revisore sono state considerevolmente ampliate con la elaborazione di nuovi criteri e la individuazione di nuove responsabilità.

Ricordo rapidamente alcuni rilevanti contributi al progresso del controllo societario dovuti:

- alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione dei primi anni '90;
- alla elaborazione da parte di Consob e Banca d'Italia di norme regolamentari, volte a definire nuovi contenuti della funzione di revisione, ed a sollecitare l'attenzione su alcune problematiche di centrale importanza

.Ordinario nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze

Convegno *Verso il nuovo diritto societario. Dubbi ed attese, Firenze, 16 novembre 2002*

concernenti la rischiosità d'impresa; norme regolamentari che hanno contribuito non poco ad accorciare la "miopia" congenita di molti revisori;

- alla c.d. Legge "Draghi" che, per le società quotate e le controllate da quotate, ha profondamente innovato, riservando il controllo contabile e sul bilancio esclusivamente alle società di revisione, cioè ad imprese di servizi, organizzate per lo svolgimento della revisione in aziende caratterizzate da sistemi informativi e gestionali di rilevante complessità.

□ □ □ □ □ □ □ □

I decreti delegati in esame segnano a mio parere una integrazione della Legge Draghi e costituiscono un ulteriore, significativo passo in avanti nel cammino riformatore dei principi delle norme relativi al controllo societario.

Infatti, i decreti in rassegna, adeguano il controllo societario (e non solo quello) al cambiamento profondo che ha investito ed investe le imprese, l'ambiente ed i mercati, e, conseguentemente, i principi di governo aziendale, le strategie ed i comportamenti imprenditoriali e direzionali. Un cambiamento caratterizzato, com'è noto, da tre fattori fondamentali: la velocità dello sviluppo e del futuro, la crescente complessità delle gestioni aziendali e la sempre più intensa turbolenza ambientale.

La velocità dello sviluppo e del futuro impone alle imprese di acquisire capacità (da azienda cinetica) di rispondere in tempi reali alle richieste del mercato e sviluppare adeguati potenziali innovativi, nonché di elaborare nuovi parametri di valutazione della realtà ambientale e sociale, validi a percepire, costruire ed anticipare il futuro.

La crescente complessità della gestione spesso si associa alla crescita dimensionale e può determinare difficoltà di attuazione delle strategie e di consapevole direzione delle articolate e molteplici aree d'affari .

La sempre più intensa ed accresciuta turbolenza ambientale, è una situazione caratterizzata da cambiamenti rapidi, non previsti, non lineari che, com'è stato acutamente osservato, impone alle imprese di abbandonare la rassicurante cultura ferroviaria (i binari garantiti, la linearità del percorso, le fermate previste e le segnalate anzitempo, l'orario obbligatorio) per abbracciare, invece, la più rischiosa cultura marinara (basata sulle mosse dell'avversario, la rotta tortuosa e flessuosa, le avversità improvvise, la conduzione a vista, il cambio di velocità, la rapidità di riflessi).

Velocità dello sviluppo e del futuro, complessità gestionale, turbolenza ambientale, dunque, sono tre fattori di cambiamento che determinano il connotato principale delle imprese del nostro tempo: la crescente imprevedibilità, la conoscenza del futuro sempre più incerta, che si riflette in un sensibile accorciamento degli orizzonti previsionali e in comportamenti imprenditoriali e direzionali fondati su conoscenze in cui – come ha detto POPPER – "c'è più fede che certezza".

Una conoscenza del futuro sempre più incerta che, alle imprese che affrontano la realtà e le grandi trasformazioni, rende necessario – come ha detto EDGAR Convegno *Verso il nuovo diritto societario. Dubbi ed attese, Firenze, 16 novembre 2002*

MORIN – di dover camminare senza sentiero e trovare il giusto cammino, camminando"

I decreti della riforma riconoscono definitivamente anche la impossibilità di

esercitare, in imprese caratterizzate da una elevata complessità gestionale e da rilevanti dimensioni, un controllo societario “umanizzato” tradizionale, fondato, essenzialmente, in una ottica garantista, sulle analisi della contabilità ed del bilancio.

Tali decreti guardano quindi a nuovi e diversi contenuti, valori e dimensioni del controllo societario, a nuove figure di revisori, ad una nuova impostazione concettuale che si incentra nel controllo sulla “corretta amministrazione”. Insomma, i decreti della riforma – come dirò tra breve – mi sembra che considerino (finalmente) il controllo societario non solo in funzione garantista, ma come risorsa aziendale che può concorrere a rendere più efficaci e migliori le decisioni ed i comportamenti imprenditoriali.

3. I NUOVI ORIENTAMENTI DEL CONTROLLO SOCIETARIO

La nuova impostazione concettuale del controllo societario, assunta dai decreti della riforma, orienta il controllo stesso verso nuove direzioni, costituenti anche le nuove aree di indagine e di controllo e in sostanza i contenuti nuovi della funzione sindacale.

In primo luogo, il controllo societario deve acquisire, sviluppare una profonda consapevolezza del sistema aziendale e dell’ambiente economico nel quale l’impresa opera e con il quale interagisce. Una consapevolezza che deve essere acquisita attraverso appropriate, sistematiche analisi sul settore di attività e sui caratteri specifici, gestionali ed organizzativi dell’impresa.

In secondo luogo tale controllo presuppone che venga acquisita e sviluppata una capacità di analisi e di formulazione di giudizi, sulle strategie, sulle ipotesi previsionali, poste a base dei piani e delle decisioni, imprenditoriali e direzionali, di medio e lungo andare.

Il difficile e gravoso compito di “valutazione strategica”, assegnato ai “controllori” vuol dire essenzialmente saper giudicare gli aspetti di più rilevante significato, concernenti lo sviluppo aziendale innovativo e dimensionale, le reazioni sia ai fattori di cambiamento ambientale, che al mutamento della realtà sociale.

In una parola, tale compito vuol dire saper valutare la correttezza delle definizioni e delle individuazioni del ruolo ambientale dell’impresa, formulate dall’organo imprenditoriale.

Altre capacità specifiche devono essere sviluppate per l’esplicazione del controllo societario nel senso e nello spirito voluto dalla riforma.

Tra queste ricordo:

- la capacità di costruire e verificare sistematicamente una mappa dei fattori, interni ed esterni, suscettibili di determinare i rischi di natura gestionale, amministrativa, operativa ed ambientale;
- la capacità di analisi e di formulazione di giudizi di efficienza, vulnerabilità ed affidabilità organizzativa;

Convegno *Verso il nuovo diritto societario. Dubbi ed attese, Firenze, 16 novembre 2002*

4

- la capacità di valutazione della efficacia ed efficienza del sistema di “corporate governance”, attraverso comparazioni con la “best practice” e criteri appropriati, al fine di individuare i rischi della governabilità, dipendenti dai modelli di governo adottati e dai condizionamenti degli assetti proprietari;
- la capacità di tutela della attendibilità e trasparenza dei processi informativi e di comunicazione, entro e fuori l’azienda;

- la capacità di effettuare adeguati controlli su comportamenti in contrasto con norme giuridiche e statutarie e su irregolarità amministrative, su atti manifestamente imprudenti e/o pregiudizievoli per la continuità aziendale.

In altri termini, le nuove direzioni del controllo societario richiedono in sintesi una capacità specifica di giudicare e sottoporre a sistematica sorveglianza il processo di creazione di valore nelle imprese (valore economico e valore etico, valore di sviluppo, valore competitivo e di longevità); di giudicare e sottoporre a sistematica sorveglianza il perseguimento ed il mantenimento del complesso equilibrio dinamico dell'impresa, inteso come capacità di remunerare nel tempo, adeguatamente, il capitale investito, mantenendo una corretta struttura finanziaria; e inteso altresì nel significato di giusto equilibrio tra sviluppo, cambiamento e continuità, nella tutela dei diversi pubblici portatori di interessi nei confronti dell'impresa.

4. CONCLUSIONE

Da quanto finora detto, si può facilmente intuire che la Legge Draghi prima e i decreti in rassegna ora, costituiscono una vera e propria "rivoluzione copernicana" dei principi e dei contenuti generali del controllo societario.

Una rivoluzione che impone in buona sostanza che l'esercizio dei compiti di controllo di legalità e di corretta amministrazione, (nell'ambito dei consigli di sorveglianza, dei comitati per il controllo di gestione e dei collegi sindacali) sia svolto da specialisti, esperti di economia d'azienda, capaci di giudicare e sottoporre a sistematica sorveglianza le strutture, le strategie e i processi di creazione di valore delle imprese.

Una rivoluzione che segna una parziale rottura di una concezione esclusivamente garantista della revisione, e dalla quale emergono i lineamenti di un controllo moderno e dinamico, adeguato sia alle realtà aziendali ed ambientali in grande trasformazione, sia alla complessità delle imprese del nostro tempo.

Una rivoluzione che, come avrebbe detto Wiston Churchill è frutto di un cambiamento necessario, indispensabile per migliorare.